

Prato, 13 Luglio 2026

Lettera informativa n. 17/2026

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETTERA INFORMATIVA MENSILE
LUGLIO 2026

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- 1) Principali scadenze dal 16 Luglio al 15 Agosto 2026;
- 2) Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali private;
- 3) Iperammortamento 2026: al via dal 12 Giugno scorso le comunicazioni preventive sulla piattaforma GSE;
- 4) In scadenza al 31 Luglio il pagamento della rottamazione- quinquies;
- 5) L' acquisto e la vendita di veicoli aziendali;
- 6) Monitoraggio obbligatorio per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

1.PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2026 AL 15 AGOSTO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2026 al 15 agosto 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di giugno.

lunedì 20 luglio

Proroga versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 imposte

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2026, a seguito della proroga disposta dal D.L. 89/2026. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569 (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

lunedì 27 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

venerdì 31 luglio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2026.

2. LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2025, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2025
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31/07/2026	1° acconto entro il 07/04/2026, 2° acconto entro il 05/08/2026 e saldo entro il 15/11/2026 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 31/07/2026	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito
Avvocati	www.cassaforense.it	Mod. 5/2026 entro il 30/09/2026	1° rata entro il 30/09/2026 e 2° rata entro il 31/12/2026
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2026 entro il 30/10/2026	1° rata entro il 30/10/2026 e 2° rata entro il 30/12/2026
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 01/12/2026	Saldo entro il 20/12/2026 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2026	Acconto entro il 16/09/2026 e saldo entro il 16/12/2026
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2025
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026 (rateizzabile)
Giornalisti autonomi	www.inpgi.it	Comunicazione entro il 30/09/2026	Saldo entro il 31/10/2026 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2026 entro il 10/09/2026	Saldo in 3 rate l'ultima entro il 10/12/2026
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2026 entro il 2/11/2026	Saldo entro il 31/12/2026 (rateizzabile)
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2026 per la quota B entro il 31/07/2026	Saldo quota B entro il 31/10/2026 (rateizzabile)

Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 01/10/2026	Saldo entro il 01/10/2026
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2026 entro il 30/11/2026	Saldo entro il 28/02/2027



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe, anche a seguito della pubblicazione del D.L. 89/2026 che ha prorogato dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026 il termine per il versamento del saldo 2025 delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione per i soggetti Isa.

3.IPERAMMORTAMENTO 2026: AL VIA DAL 12 GIUGNO SCORSO LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE SULLA PIATTAFORMA GSE

Con il Decreto Direttoriale del MIMIT prot. n. 43378 del 11 giugno 2026, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto interministeriale 7 maggio 2026, è stata individuata la data di apertura della piattaforma informatica del GSE per la presentazione delle comunicazioni di accesso al nuovo iper-ammortamento, istituito dall'art. 1, commi 427-436 della L. 30.12.2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 è possibile presentare, esclusivamente in via telematica tramite l'area clienti del sito del GSE (www.gse.it), le sole **comunicazioni preventive**, primo step della procedura articolata in tre comunicazioni obbligatorie disciplinata dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026. Le comunicazioni di conferma dell'investimento e di completamento saranno attivate con un successivo decreto direttoriale.

La normativa di riferimento

Provvedimento	Contenuto
Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025	Istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, dei beni 4.0 (Allegati IV e V) e dei beni per l'autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili, per gli investimenti effettuati dal 1.1.2026 al 30.9.2028

DM 7 maggio 2026 (MIMIT-MEF)	Decreto attuativo che disciplina procedura di accesso, documentazione, decorrenza del beneficio e cause di decadenza
Decreto direttoriale MIMIT 11.6.2026	Individua il termine di apertura della piattaforma GSE (ore 12:00 del 12.6.2026) e approva i modelli di comunicazione per la fase preventiva
DM 10 giugno 2026	Definisce nel dettaglio i termini di apertura della piattaforma e approva i modelli di comunicazione

L'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026 conferma una procedura di accesso articolata in più comunicazioni, il cui mancato invio nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura, con conseguente impossibilità di fruire del beneficio.

1 Comunicazione preventiva (attiva dal 12.6.2026)

È il primo adempimento, da presentare per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, indicando in particolare:

- i dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni 4.0 (Allegati IV e V alla L. 199/2025), con la data prevista di interconnessione;
- la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili, con la data prevista di entrata in funzione;
- i dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

2 Comunicazione di conferma dell'investimento (non ancora attiva)

Va trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo della comunicazione preventiva, e attesta il pagamento dell'acconto minimo del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene (per il leasing, la stipula del contratto e l'ordine al fornitore).

Non può riguardare beni diversi o importi superiori a quelli della comunicazione preventiva.

3 Comunicazione di completamento (non ancora attiva)

Da trasmettere al completamento degli investimenti e avvenuta l'interconnessione, comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata (richiesta per tutti i beni, senza soglie di esonero) e della certificazione contabile. Determina la decorrenza del beneficio, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche del GSE.

4 Comunicazioni di monitoraggio

A regime, l'impresa deve inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno le informazioni sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Le fasi del procedimento

Comunicazione	Stato	Termine
Preventiva	Attiva	Dalle ore 12:00 del 12.6.2026, senza scadenza espressa ma da presentare prima dell'avvio dell'investimento per ciascuna struttura produttiva
Conferma investimento	Non attiva	Entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo della comunicazione preventiva
Completamento	Non attiva	Al completamento e interconnessione, comunque entro il 15.11.2028
Monitoraggio annuale	A regime	Entro il 20 gennaio (dati investimenti) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento) di ciascun anno

Sotto il profilo operativo, infine, si raccomanda alle imprese interessate dal beneficio di:

- verificare la disponibilità di credenziali SPID o CIE per l'accesso all'area clienti del sito GSE;
- predisporre i dati identificativi della struttura produttiva e il dettaglio degli investimenti programmati, distinguendo beni 4.0 e beni per l'autoproduzione/autoconsumo di energia rinnovabile;
- coordinare con il fornitore/installatore le tempistiche di consegna, entrata in funzione e interconnessione, anche in relazione all'eventuale cumulo o esclusione rispetto al credito d'imposta 4.0;
- attivare per tempo il professionista abilitato al rilascio della perizia tecnica asseverata (ingegnere, perito industriale, ente di certificazione accreditato, o per il settore agricolo dottore agronomo/forestale, agrotecnico o perito agrario laureati) e il revisore legale per la certificazione contabile.

Lo Studio rimane a disposizione per supportare le imprese nella verifica dei requisiti di accesso, nella predisposizione della comunicazione preventiva e nel coordinamento con i professionisti tecnici incaricati della perizia asseverata.

4. IN SCADENZA AL 31 LUGLIO IL PAGAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

L'Agenzia delle entrate Riscossione con Comunicato stampa del 23 giugno 2026 ha reso disponibili nella area riservata di ciascun contribuente le Comunicazioni delle somme dovute (con i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate), a seguito delle istanze presentate per la Rottamazione-quinquies. È stato reso disponibile un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate.

La comunicazione dell'AdeR fa seguito alle istanze che erano state presentate entro il 30 aprile 2026 con le quali i contribuenti interessati avevano richiesto, alternativamente, se:

- pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure, pagare in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni), con interessi pari al tasso del 3% annuo.



La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento:

- a) della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, in caso di versamento richiesto in unica soluzione;
- b) di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, in caso di versamento richiesto in forma rateale.

In caso di decadenza dai benefici della Rottamazione-*quinquies* a seguito dei mancati versamenti indicati nelle casistiche a) o b), i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi residui non saranno più rateizzabili ai sensi dell'art.19, D.P.R. n.602/1973.

Si ricorda alla gentile Clientela che finché i versamenti derivanti dalla Rottamazione-*quinquies* sono regolari:

- non possono essere avviate procedure esecutive e non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate, salvo il caso si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- può essere rilasciato il DURC di cui all'art.54, D.L. 50/2017;
- non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all'art.31, D.L. 78/2010 e di cui all'art.37, comma 49-*quinquies*, D.L. 223/2006.

5.L'ACQUISTO E LA VENDITA DI VEICOLI AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare.

La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riescono a impostare le registrazioni contabili per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare conseguenze diverse in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

1. acquisto di un autocarro;
2. acquisto di un veicolo aziendale;
3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Acquisto di un autocarro

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'IVA (se l'acquisto risulta comunque inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "genuina" e non si tratti di un cosiddetto "falso autocarro"). In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
IVA su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Acquisto di un veicolo aziendale

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'autovettura aziendale, invece:

- l'IVA si rende detraibile nella sola misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal Fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%. La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			1.760	
IVA su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'IVA indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	A	IVA su acquisti indetraibile		2.640
-----------------------	---	------------------------------	--	-------

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $22.640 \times 25\% : 2 = 2.830$;
- di cui ammortamento su valore massimo rilevante: $18.076 \times 25\% : 2 = 2.259,50$;
- di cui quota di ammortamento deducibile: $2.259,50 \times 20\% = 451,90$;
- di cui ammortamento non deducibile: $2.830 - 451,90 = 2.378,10$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	Fondo ammortamento autovetture		2.830,00
---------	---	--------------------------------	--	----------

Ammortamento autovetture non deducibile	2.378,10	
Ammortamento autovetture deducibile	451,90	

Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente (provvedendo all'emissione di fattura a carico del dipendente per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe ACI), invece:

- l'IVA si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con IVA per l'utilizzo privato del dipendente). Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l'utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'IVA tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			4.400	

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $20.000 \times 25\% = 2.500$;
- di cui ammortamento deducibile: $2.500 \times 70\% = 1.750$;
- di cui ammortamento non deducibile: $2.500 - 1.750 = 750$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	A	Fondo ammortamento autovetture		2.500
Ammortamento autovetture non deducibile			750	
Ammortamento autovetture deducibile			1.750	

La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle 3 ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi IVA inclusa) è pari a 12.200 euro;
- il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Cessione dell'autocarro

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'IVA è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'IVA di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000

euro. Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autocarri			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000
		Iva a debito		2.200

Cessione del veicolo aziendale

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'IVA grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell'importo risulta escluso da IVA, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a IVA si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059. Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'IVA di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo IVA.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di euro 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa)	12.200,00
- di cui IVA	-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo)	11.213,24
Valore residuo contabile	-6.000,00
Plusvalore	5.213,24
- di cui quota imponibile (55,56%)	2.896,48
- di cui quota non imponibile (44,44%)	2.316,76

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo amm.to autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		IVA a debito		986,76

Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l'IVA è analoga a quella del caso dell'autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo Ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		IVA a debito		2.200

6. MONITORAGGIO OBBLIGATORIO PER LA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI

Le imprese devono rilevare tempestivamente lo stato di crisi (o pre-crisi) per ridurre al minimo i danni procurabili ai creditori e al mercato, con conseguente possibile responsabilità dell'imprenditore o degli amministratori nei confronti dei creditori.

Di seguito si fornisce un semplice test la cui compilazione mensile costituisce il minimo presidio che anche le imprese più semplici devono porre in essere. SI INVITA PERTANTO COMPILARE IL TEST E A CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LO STUDIO IN CASO DI ESITO "ALARM"

Ambito applicativo	Definizione test	Importi	Alarm
Tutte le imprese	debiti scaduti da 30 gg vs dipendenti importo mensile delle retribuzioni dovute in caso di risultato > 0,5 fleggiare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	debiti scaduti da 90 gg vs fornitori Totale debiti vs fornitori in caso di risultato > 0,5 fleggiare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	debiti finanziari o extrafido scaduti da 60 gg Totale debiti vs banche e finanziarie in caso di risultato > 0,05 fleggiare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	Se Debiti vs INAIL scaduti da 90 gg > € 5.000 fleggiare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	Se Debiti IVA scaduti da 90 gg > € 20.000 fleggiare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	€ 20.000 > Debiti IVA scaduti da 90 gg > € 5.000 Volume d'affari dell'anno precedente		

	in caso di risultato $> 0,1$ flegare la casella “alarm”		
Imprese con dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg $> € 15.000$ flegare la casella “alarm”		
	$\frac{\text{Debiti contributivi scaduti da 90 gg} < € 15.000}{\text{Totale contributi dovuti per l'anno precedente}}$ in caso di risultato $> 0,3$ flegare la casella “alarm”		
Imprese senza dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg $> € 5.000$ flegare la casella “alarm”		
Imprese individuali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg $> € 100.000$ flegare la casella “alarm”		
Società di persone	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg $> € 200.000$ flegare la casella “alarm”		
Società di capitali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg $> € 500.000$ flegare la casella “alarm”		

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati